



ORDINANZA SINDACALE
N. 60 DEL GIORNO 01/06/2020

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' FINO AL 14 GIUGNO 2020 DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 54 DEL 19/05/2020, RELATIVA ALLA RIAPERTURA INTEGRALE DEL "MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ" E LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL "MERCATINO A KM 0", NEL RISPETTO DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19, E CONTESTUALE MODIFICA DELLA STESSA.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 54 del 19/05/2020 con la quale è stata disposta la riapertura integrale del "Mercato settimanale del Venerdì" e la continuazione dell'attività svolta nel "Mercatino a Km 0", nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemio-logica da virus covid-19;

RICHIAMATE qui integralmente le premesse giuridiche del suddetto provvedimento, di cui se ne omette la trascrizione, da ritenersi comunque parti integranti e sostanziali del presente atto;

ATTESO che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanza in data 29 maggio 2020 n. 55 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-logica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.", con effetto dall'01 giugno 2020 al 14 giugno 2020, ha adottato all'allegato 1 le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive, e, nello specifico, per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) e ha previsto le seguenti misure:

"- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.";

"Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.”;

ATTESO che tale provvedimento regionale sostituisce i precedenti in vigore;

RITENUTO OPPORTUNO fare proprie le Linee guida regionali per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati) e quindi sostituire le disposizioni inserite nell'ordinanza sindacale n. 54 del 19/05/2020, pertinenti con le attività mercatali del territorio;

CONSIDERATO che nella medesima ordinanza sindacale n. 54 del 19/05/2020 erano state adottate ulteriori prescrizioni puntuali per il “Mercato Settimanale del Venerdì” (Mercato di prodotti appartenenti alle categorie merceologiche alimentari, non alimentari e agricoli) e per il “Mercatino a Km 0” (Mercato di prodotti appartenenti alla categoria merceologica alimentare di prodotti agricoli) che si ritiene di modificare alla luce delle recenti disposizioni regionali;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 e succ. mod. ed int.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20/07/2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14/03/2003, 1028 del 16/04/2004 e 2113 del 02/08/2005;

VISTA la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il D.M. 20/11/2007;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA la L.R. 14 maggio 2013, n. 8: "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

1) la **PROROGA** di validità dell'ordinanza sindacale n. 54 del 19/05/2020, relativa alla riapertura integrale del "Mercato settimanale del venerdì" e la continuazione dell'attività svolta nel "Mercatino a km 0", nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 fino al **14 giugno 2020**, così come modificata con la presente;

2) la **CONFERMA** dei punti n.ri 1 e 2 di tale ordinanza precisando che
-il "**Mercato Settimanale del Venerdì**" si terrà il **venerdì mattina, con orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 12:30**;
-il "**Mercatino a Km 0**", si terrà il **martedì pomeriggio, con orario di vendita dalle ore 13:00 alle ore 18:30**;

3) la **PARZIALE MODIFICA** dell'ordinanza n. 54 del 19/05/2020 come segue:

a) la **SOSTITUZIONE** del punto n. 3 dell'ordinanza n. 54 del 19/05/2020 con le seguenti prescrizioni:
- l'accesso agli spazi mercatali dovrà avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

b) la **SOSTITUZIONE** del punto n. 4 dell'ordinanza n. 54 del 19/05/2020 relativamente alle "Misure a carico del titolare di posteggio":
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PROVINCIA DI VERONA

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.”;

c) l'**ABROGAZIONE** del punto n. 5 dell'ordinanza n. 54 del 19/05/2020;

d) la **SOSTITUZIONE** del punto n. 6 dell'ordinanza n. 54 del 19/05/2020:

Per il **MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ** siano osservate, oltre a quanto già indicato nelle lettere a) e b) del punto 3), le seguenti prescrizioni:

- il personale addetto alla sorveglianza (almeno 3 operatori) dovrà essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, affinché l'accesso agli spazi mercatali avvenga in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- gli operatori dovranno rispettare quanto previsto nella presente ordinanza e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali.
- che la Polizia Locale predisponga gli eventuali provvedimenti relativi alla circolazione stradale e divieto di sosta in area mercatale, collochi idonea segnaletica direzionale verso le aree adibite a parcheggio, indicazioni dell'entrata al mercato e dell'uscita dallo stesso, e, garantisca costantemente i controlli vertenti al rispetto del presente provvedimento e della relativa normativa nazionale e regionale.
- che la Protezione Civile o volontari o addetti alla sorveglianza (nel numero minimo di 3) collaborino fattivamente con la Polizia Locale, rendendosi disponibili con almeno 3 operatori, durante la giornata di effettuazione del Mercato Settimanale del Venerdì.
- che siano posizionate transenne all'entrata e all'uscita del mercato e in eventuali varchi e utilizzati nastri bianchi e rossi.
- che tra venditore e compratore sia rispettata la distanza interpersonale minima di almeno metri uno (mt. 1,00).
- che la merce venduta non sia consegnata in mano al compratore, ma appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.
- che gli alimenti venduti siano adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.
- che davanti ad ogni banco attendano, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno metri uno (mt. 1,00), non più di n. 2 persone.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

- che l'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato sia consentito esclusivamente a coloro che intendono effettuare acquisti dai banchi presenti o che hanno la necessità di recarsi presso le attività commerciali in esercizio presenti nelle vie interessate dal mercato.

- che sia rispettato Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Deliberazioni del 18/04/2011 e riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n. 177 dell'08/11/2012, per quanto compatibile e non in contrasto con la presente ordinanza.

e) la **SOSTITUZIONE** del punto n. 7 dell'ordinanza n. 54 del 19/05/2020:

Per il **MERCATINO A KM 0** siano osservate, oltre a quanto già indicato nelle lettere a) e b) del punto 3), le seguenti prescrizioni:

- posto che tale attività è esercitata da un soggetto gestore, che lo stesso abbia personale addetto alla sorveglianza nel numero minimo di 2 operatori, che dovranno essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, affinché l'accesso agli spazi mercatali avvenga in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- gli operatori dovranno rispettare quanto previsto nella presente ordinanza e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali.

- che siano posizionate transenne all'entrata e all'uscita del mercato e in eventuali varchi e utilizzati nastri bianchi e rossi.

- che tra venditore e compratore sia rispettata la distanza interpersonale minima di almeno metro uno (mt. 1,00).

- che la merce venduta non sia consegnata in mano al compratore, ma appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

- che gli alimenti venduti siano adeguatamente chiusi in **sacchetto** o altro sistema idoneo di protezione.

- che davanti ad ogni banco attendano, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno metro uno (mt. 1,00), non più di n. 2 persone.

- che l'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato sia consentito esclusivamente a coloro che intendono effettuare acquisti dai banchi presenti.

- che siano rispettati il Regolamento e la convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2012 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione agli Enti/Uffici sotto elencati, per porre in essere quanto di propria competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- agli operatori del Mercato Settimanale del Venerdì;
- al Consorzio Veronatura gestore del Mercatino a Km 0;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- alla Guardia di Finanza di Verona;
- alle associazioni di categoria;
- al Comando di Polizia Locale di San Pietro in Cariano;
- al Responsabile della Protezione Civile comunale;
- al Settore Commercio SUAP di San Pietro in Cariano;
- all'Area Tecnica 2 Settore Interventi Diretti e Manutenzioni Locale;
- al Settore Ecologia e Ambiente Locale;

AVVISA

CHE ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.L. 16.05.2020 n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso di quello di cui all'art. 650 cp., il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e comunque dalla normativa vigente ed altresì con la sanzione amministrativa accessoria se applicabile;

CHE il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca in riferimento all'andamento della situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o all'adozione di provvedimenti di rango giuridico superiore da parte delle autorità nazionale o regionale di natura restrittiva.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(ZANTEDESCHI Ing. Gerardo)

